

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 602:

"Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici".

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Dipasquale, Coltraro, Di Giacinto, Malafarina, Oddo, Lo Giudice, Cappello, Cancelleri, La Rocca, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito il 24 ottobre 2013. Trasmesso alla Commissione "Ambiente e Territorio" (IV) il 15 novembre 2013.

Disegno di legge n. 641:

"Tutela dei Centri storici urbani dei comuni siciliani. Salvaguardia della pubblica sicurezza e incolumità e ripristino delle condizioni di vivibilità".

Iniziativa parlamentare. Presentato dagli onorevoli Micciché, Firetto, La Rocca Ruvolo, Anselmo, D'Agostino, Turano, Sorbello, Ragusa, Dina il 22 novembre 2013.

Trasmesso alla Commissione "Ambiente e Territorio" (IV) il 4 dicembre 2013.

Disegno di legge n. 711 - "Norme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei centri storici" Iniziativa parlamentare. Presentato dagli onorevoli D'Asero, Alongi, Cascio F., Fontana, Germanà, Vinciullo il 5 marzo 2014. Trasmesso alla Commissione "Ambiente e Territorio" (IV) il 15 maggio 2014.

Disegno di legge n. 732:

"Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione delle aree urbane degradate, nonché di tutela e valorizzazione dei centri storici. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6".

Iniziativa parlamentare. Presentato dall'onorevole Barbagallo il 3 aprile 2014. Trasmesso alla Commissione "Ambiente e Territorio" (IV) il 10 aprile 2014.

Disegni di legge nn. 602, 641, 732 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 122 del 3 giugno 2014.

Disegni di legge nn. 602, 641, 711, 732 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 127 del 3 giugno 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 119 del 6 maggio 2014, n. 122 del 3 giugno 2014, n. 132 dell'8 luglio 2014, n. 142 del 24 settembre 2014, n. 145 dell'1 ottobre 2014, n. 147 del 7 ottobre 2014, n. 150 del 14 ottobre 2014.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 150 del 14 ottobre 2014.

Rinviato in Commissione in data 22 ottobre 2014 a seguito di richiesta della Commissione.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 152 del 28 ottobre 2014, n. 160 del 19 novembre 2014, n. 162 del 26 novembre 2014, n. 176 del 21 gennaio 2015.

Riesitato per l'Aula nella seduta n. 176 del 21 gennaio 2015.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 222 del 26 febbraio 2015, n. 223 del 3 marzo 2015, n. 225 del 10 marzo 2015.

Rinviato in Commissione nella seduta n. 225 del 10 marzo 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 183 del 17 febbraio 2015, n. 189 del 3 marzo 2015, n. 193 del 17 marzo 2015, n. 196 del 24 marzo 2015, n. 197 del 25 marzo 2015, n. 201 dell'1 aprile 2015, n. 203 del 7 aprile 2015.

Riesitato per l'Aula nella seduta n. 203 del 7 aprile 2015.

Relatore: Girolamo Fazio.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 248 del 30 giugno 2015, n. 249 dell'1 luglio 2015 e n. 251 del 7 luglio 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 251 del 7 luglio 2015.

(2015.29.1807)048

LEGGE 10 luglio 2015, n. 14.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale  
12 luglio 2011, n. 12

1. Fino al termine di cui all'articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti:

"6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.

6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta.

6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere."

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per le infrastrutture  
e la mobilità

PIZZO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispo-